



TESTO ADOTTATO N. 175
" Versione provvisoria "

ASSEMBLEA NAZIONALE

COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958

SEDICESIMA LEGISLATURA

17 ottobre 2023

PROGETTO DI LEGGE

per la sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale,

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
IN PRIMA LETTURA

(Procedura accelerata)

L'Assemblea nazionale ha adottato il progetto di legge, il cui contenuto è il seguente:

Cfr. i numeri:

Senato: **593 777 778** e T.A. **156** (2022-2023).

Assemblea nazionale: **1514 rect.** e **1674**.

TITOLO I
PROTEZIONE DEI MINORI ONLINE

Sezione 1

**Rafforzamento dei poteri dell'Autorità di regolamentazione della
comunicazione audiovisiva e digitale per quanto riguarda la protezione
online dei minori**

Articolo 2 ter (nuovo)

È vietata alle persone che esercitano l'attività di influenza commerciale con mezzi elettronici qualsiasi promozione diretta o indiretta di contenuti pornografici sulle piattaforme online che non offrono la possibilità tecnica di escludere tutti gli utenti di età inferiore ai diciotto anni dalla visualizzazione di tali contenuti, o se tale meccanismo di esclusione non è effettivamente attivato da tali persone.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con l'ammenda prevista per gli illeciti della 4ª classe.

Sezione 2

**Penalizzazione per inosservanza entro ventiquattro ore
di una richiesta dell'autorità amministrativa di rimuovere contenuti
pedopornografici**

Articolo 3 bis A (nuovo)

La citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 è così modificata:

1. All'articolo 6-1, primo comma, la prima frase è così modificata:

a) La seconda ripetizione della parola: "o" è sostituita dal segno: ",";

b) Dopo la seconda ripetizione della parola: "codice", sono inserite le parole: ",", contro la diffusione di immagini o rappresentazioni di torture o atti di

barbarie, contro la diffusione di immagini o rappresentazioni di uno stupro ai sensi dell'articolo 222-23 dello stesso codice, contro la diffusione di immagini o rappresentazioni di incesto ai sensi dell'articolo 222-22-3 di tale codice o contro la diffusione di immagini o rappresentazioni di natura pornografica, che comprendono adulti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 226-2-1 dello stesso codice e diffuse senza il loro consenso";

2. Dopo l'articolo 6-2-2, come risulta dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti gli articoli da 6-2-3 a 6-2-5 così formulati:

" *Articolo 6-2-3. – I. –* Se un prestatore di servizi di hosting non è mai stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 6-1 ai fini della rimozione di un'immagine o di una rappresentazione di natura pornografica che comprende adulti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 226-2-1 del codice penale e diffuse senza il loro consenso, l'autorità amministrativa di cui all'articolo 6-1 della presente legge comunica al prestatore informazioni sulle procedure e sui termini applicabili, almeno 12 ore prima dell'emissione della richiesta di rimozione.

" *II. –* Se il prestatore di servizi di cui al paragrafo I del presente articolo non è in grado di soddisfare una richiesta di rimozione per cause di forza maggiore o impossibilità di fatto per le quali non è responsabile, compresi motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili, esso ne informa senza indebito ritardo l'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione.

" Il periodo di cui all'articolo 6-1, secondo comma, inizia a decorrere non appena i motivi di cui al primo comma del presente paragrafo II hanno cessato di esistere.

" Se il prestatore di servizi di cui al paragrafo I non è in grado di soddisfare una richiesta di rimozione, poiché quest'ultima contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per consentirne l'esecuzione, ne informa senza indebito ritardo l'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione e chiede i chiarimenti necessari.

" Il periodo di cui all'articolo 6-1, secondo comma, inizia a decorrere non appena il prestatore di servizi di hosting ha ricevuto i chiarimenti necessari.

" *III. –* Quando un prestatore di servizi di hosting rimuove un'immagine o una rappresentazione di natura pornografica che comprende adulti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 226-2-1 del codice penale e diffuse senza il loro consenso, ne informa il fornitore di contenuti al più presto, specificando i motivi che hanno portato alla rimozione dell'immagine o della rappresentazione, la possibilità di richiedere la trasmissione di una copia

dell'ordine di rimozione e i diritti di cui dispone per contestare la richiesta di rimozione dinanzi al tribunale amministrativo competente.

" Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting invia una copia dell'ordine di rimozione.

" Gli obblighi di cui ai primi due commi del presente paragrafo III non si applicano quando l'autorità competente che ha emesso la richiesta di rimozione decide che è necessario e proporzionato non divulgare informazioni al fine di non ostacolare il corretto svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e indagine e dell'azione penale nei confronti degli autori del reato di cui all'articolo 227.-23 del codice penale.

" In tali casi, l'autorità competente informa il prestatore di servizi di hosting della propria decisione specificandone la durata, fino a tutto il tempo necessario ma non superiore a sei settimane da tale decisione, e il prestatore di servizi di hosting non comunica alcuna informazione sulla rimozione del contenuto al fornitore di quest'ultimo.

" L'autorità competente può prorogare tale periodo per un ulteriore periodo di sei settimane, se la non divulgazione continua ad essere giustificata. In tali casi, ne informa il prestatore di servizi di hosting.

" *Articolo 6-2-4. – I. –* La mancata rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting delle immagini o delle rappresentazioni di natura pornografica che comprendono adulti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 226-2-1 del codice penale e diffuse senza il loro consenso, entro ventiquattr'ore dal ricevimento della richiesta di rimozione ai sensi dell'articolo 6-1 della presente legge è punita con la reclusione di un anno e un'ammenda di 250 000 EUR.

" Quando il reato di cui al primo comma del presente articolo è commesso abitualmente da una persona giuridica, l'importo dell'ammenda può essere aumentato al 4 % del suo fatturato mondiale al netto delle imposte dell'esercizio precedente.

" II. — Le persone giuridiche dichiarate penalmente responsabili, alle condizioni di cui all'articolo 121-2 del codice penale, per i reati di cui al paragrafo I del presente articolo, oltre all'ammenda secondo le procedure di cui all'articolo 131-38 del codice penale, incorrono nelle sanzioni di cui ai paragrafi 2 e 9 dell'articolo 131-39 del medesimo codice. L'interdizione prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo 131-39 ha una durata massima di cinque anni e si applica all'attività professionale nel corso o durante la quale il reato è stato commesso.

" *Articolo 6-2-5. – I. –* Fatti salvi gli articoli L. 521-1 e L. 521-2 del codice di giustizia amministrativa, i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti interessati da una richiesta ai sensi dell'articolo 6-1 della presente legge ai fini della rimozione di un'immagine o di una rappresentazione di natura pornografica che comprendono adulti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 226.-2-1 del codice penale e diffuse senza il loro consenso, e la personalità qualificata di cui all'articolo 6-1 della presente legge può chiedere al presidente del tribunale amministrativo o al magistrato delegato dal presidente del tribunale amministrativo l'annullamento di tale richiesta, entro un termine di quarantott'ore dal ricevimento o, nel caso del fornitore di contenuti, dal momento in cui viene informato dal prestatore di servizi di hosting della rimozione dei contenuti.

" II. – È presa una decisione sulla legittimità dell'ordine di rimozione entro 72 ore dal deferimento. L'udienza è pubblica.

" III. – Le sentenze sulla legittimità della decisione di cui al paragrafo I del presente articolo possono essere impugnate entro 10 giorni dalla loro notifica. In tal caso, la giurisdizione d'appello decide entro un mese dal deferimento.

" IV. – I termini e le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono specificati con decreto del Consiglio di Stato."

TITOLO II

PROTEZIONE DEI CITTADINI NELL'AMBIENTE DIGITALE

Articolo 5 bis B (nuovo)

I. — In via sperimentale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2026 è istituito un meccanismo di mediazione delle controversie di comunicazione online.

Tale meccanismo offre agli utenti dei servizi di social network online, quali definiti all'articolo 1 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, la possibilità di ricorrere gratuitamente a un mediatore per la risoluzione amichevole di una controversia tra questi e un utente derivante da contenuti che il servizio di comunicazione online ha deciso di non rimuovere in quanto non manifestamente illegali.

Il meccanismo sperimentale è attuato da associazioni che stipulano un accordo con i servizi di social network online che superano una soglia, determinata con decreto, per numero di connessioni sul territorio francese. Tali

associazioni sono approvate dall'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale. Quest'ultima è responsabile del monitoraggio della negoziazione e della conclusione dell'accordo e della diffusione dell'esperimento e della sua attuazione in buona fede da parte di tutti i servizi di social network online.

Le condizioni per l'attuazione di detto meccanismo sono definite con decreto.

II. – Entro il 31 maggio 2027, i servizi di social network online e le associazioni parti dell'accordo rendono pubblica, previa consultazione dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale, una relazione di valutazione su tale esperimento.

Articolo 5 quinquies (nuovo)

Dopo la terza frase dell'articolo 4, secondo paragrafo, della legge n. 2023-566 del 7 luglio 2023 per istituire una maggioranza digitale e combattere l'odio online è inserita una frase così formulata: " Quando dei fatti suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli da 222-33-2 a 222-33-2-3 del codice penale e che coinvolgono un minore sono notificati da un informatore di fiducia ai fornitori di social network, questi ultimi inviano ai titolari della potestà genitoriale un messaggio di avvertimento ricordando loro i termini dei procedimenti penali cui vanno incontro in caso di violazione degli stessi articoli da 222-33-2 a 222-33-2-3, da un lato, e le condizioni per far sorgere la responsabilità civile sulla base dell'articolo 1242, quarto paragrafo, del codice civile, dall'altro."

TITOLO IV

GARANTIRE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEI GIOCHI CON OGGETTI DIGITALI MONETIZZABILI IN FRANCIA IN UN QUADRO DI PROTEZIONE

Articolo 15

I. – *(soppresso)*

II. – In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di promulgazione della presente legge, sono autorizzati i giochi offerti tramite un servizio di comunicazione pubblica online che consentono ai giocatori adulti che

hanno sostenuto un sacrificio finanziario di ottenere, sulla base di un meccanismo che comporta il ricorso al caso, oggetti digitali monetizzabili, escluse le vincite in moneta avente corso legale, a condizione che tali oggetti non possano essere ceduti a titolo oneroso, direttamente o indirettamente tramite qualsiasi persona fisica o giuridica, né alla società di giochi che li ha emessi né a una persona fisica o giuridica che agisce di concerto con essa.

Le caratteristiche dei premi che possono essere assegnati da società di giochi a oggetti digitali monetizzabili e i criteri di fissazione di un limite massimo applicabili all'assegnazione di determinate categorie di premi sono stabiliti con decreto del Consiglio di Stato emesso previa consultazione dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

Gli oggetti digitali monetizzabili, ai sensi del primo comma del presente paragrafo II, sono gli elementi di gioco che conferiscono ai soli giocatori uno o più diritti connessi al gioco e che possono essere ceduti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso a terzi.

Le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili garantiscono l'integrità, l'affidabilità e la trasparenza delle operazioni di gioco e la protezione dei minori. Esse garantiscono che ai minori sia vietato il gioco d'azzardo e prevengono il gioco d'azzardo eccessivo o patologico, le attività fraudolente o criminali, nonché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

III. – L'elenco delle categorie di giochi autorizzati a titolo sperimentale alle condizioni stabilite nel presente articolo è determinato con decreto, previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, le cui osservazioni tengono conto, in particolare, dei rischi di sviluppo di offerte illegali di gioco d'azzardo online.

III bis (*nuovo*). – Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il governo presenterà al Parlamento, in collaborazione con l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, una relazione sullo stato di avanzamento dell'esperimento previsto al paragrafo II. Tale valutazione fa il punto sullo sviluppo del mercato dei giochi con oggetti digitali monetizzabili alla luce del quadro sperimentale posto in essere. Valuta inoltre l'impatto economico di questo esperimento sui diversi tipi di giochi, in particolare sui settori del gioco d'azzardo e dei videogiochi. Analizza l'impatto di questo esperimento sulla salute dei giocatori interessati. Valuta infine l'efficacia dei meccanismi di protezione dei giocatori messi in atto dalle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili e delle misure adottate da tali società per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Include inoltre una valutazione dell'impatto dell'esperimento sui settori del gioco d'azzardo e dei videogiochi.

IV. – (*non modificato*)

Articolo 15 bis (nuovo)

I. – A. – Qualsiasi persona giuridica che intenda proporre al pubblico un'offerta di giochi ai sensi dell'articolo 15 deve dichiararla preventivamente all'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

B. – Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previa consultazione della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà e dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, stabilisce le informazioni che la società di giochi con oggetti digitali monetizzabili deve dichiarare all'autorità affinché quest'ultima possa garantire che il gioco appartenga alla categoria di giochi con oggetti digitali monetizzabili ai sensi dell'articolo 15 e che il suo funzionamento sia compatibile con il rispetto da parte della società degli obblighi di cui al paragrafo II dello stesso articolo 15 e al presente articolo.

C. – L'autorità nazionale per il gioco d'azzardo stabilisce le modalità di deposito e il contenuto del fascicolo di dichiarazione.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo è informata senza indugio dalla società di giochi con oggetti digitali monetizzabili di qualsiasi modifica sostanziale riguardante un elemento del fascicolo di dichiarazione.

D. – L'offerta di giochi può essere proposta al pubblico solo se la sede legale della società è stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo che ha concluso con la Francia un accordo contenente una clausola di assistenza amministrativa per combattere l'evasione e l'elusione fiscali. La società designa la persona o le persone, domiciliate in Francia, che ne sono responsabili.

II. – Le società che offrono giochi con oggetti digitali monetizzabili sono tenute a impedire la partecipazione dei minori, anche emancipati, a un gioco a titolo oneroso. A tal fine, utilizzano un sistema di verifica dell'età conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alla legge n. 78.-17 del 6 gennaio 1978 sul trattamento dei dati, sugli archivi e sulle libertà individuali. Mostrano anche sull'interfaccia di gioco un messaggio che avverte che il gioco in questione è vietato ai minori.

III. – La partecipazione a un gioco con oggetti digitali monetizzabili a titolo oneroso è subordinata alla creazione, su espressa richiesta del giocatore, di un

account di gioco. Tale account non può essere aperto senza la preventiva verifica della maggiore età del giocatore. Il giocatore può ritirare le sue vincite dalla piattaforma solo dopo la verifica della sua identità.

Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, specifica le modalità per l'apertura, la gestione e la chiusura degli account dei giocatori da parte della società di giochi.

IV. – Gli oggetti di gioco digitali monetizzabili emessi da una società di giochi, quali definiti all'articolo 15, non possono essere acquistati a titolo oneroso né da tale società, direttamente o tramite un intermediario, né da una società che essa controlla, ai sensi dell'articolo L. 233-16 del codice del commercio.

V. – Al fine di consentirle lo svolgimento dei loro compiti, le società devono tenere a disposizione dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo i dati relativi ai giocatori e agli eventi di gioco d'azzardo.

L'autorità può utilizzare tali dati per cercare e individuare qualsiasi atto commesso da un giocatore che possa costituire frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previa consultazione della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà e dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, specifica l'elenco di tali dati, il loro formato e le modalità per la loro trasmissione, nonché le procedure per i controlli effettuati dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo sulla base di tali dati.

V bis – I giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive possono essere offerti solo nel rispetto del diritto d'uso di cui all'articolo L. 333-1, paragrafo, del codice dello sport e con l'accordo degli organizzatori delle competizioni o delle manifestazioni sportive interessate.

VI. – Le federazioni delegate ai sensi dell'articolo L. 131-14 del codice dello sport, se del caso in coordinamento con le leghe professionali da esse create, stabiliscono norme intese a vietare ai partecipanti a competizioni o manifestazioni sportive, il cui elenco è fissato con decreto, di:

1. Partecipare, direttamente o tramite un intermediario, a giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive della loro disciplina;

2. Cedere, direttamente o tramite un intermediario, oggetti digitali monetizzabili che rappresentano un elemento associato a una delle competizioni o manifestazioni della loro disciplina;

3. Comunicare a terzi informazioni privilegiate, ottenute nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni, che non sono note al pubblico e che possono essere utilizzate in giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive della loro disciplina.

VII. – A. – Una società che offre giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli reali può organizzare tali giochi solo nelle corse elencate nel calendario ai sensi dell'articolo 5-1 della legge del 2 giugno 1891, il cui scopo è quello di disciplinare l'autorizzazione e l'esercizio delle corse di cavalli.

B. – Prima di utilizzare i dati relativi alle corse di cavalli di cui alla lettera A del presente paragrafo VII, la società deve stipulare un contratto con la società organizzatrice delle corse francese o straniera o il suo agente. Tale contratto non può includere una clausola di esclusiva a favore di una determinata società.

Il contratto di cui al primo comma della presente lettera B deve prevedere che l'utilizzo dei dati delle corse di cavalli da parte di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili sia effettuato nel rispetto dei valori derivanti dagli obblighi di servizio pubblico incombenti sulle società madri previsti con decreto.

C. – Le società madri delle corse di cavalli includono nel codice delle corse della loro specialità disposizioni volte a impedire ai fantini e agli allenatori di:

1. Partecipare, direttamente o tramite un intermediario, a giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano;

2. Cedere, direttamente o tramite un intermediario, oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano;

3. Comunicare a terzi informazioni privilegiate, ottenute nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni, che non sono note al pubblico e che possono essere utilizzate in giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano.

VIII. – I divieti e le restrizioni di cui agli articoli L. 320-12 e L. 320-14 del codice della sicurezza interna si applicano alle comunicazioni commerciali a favore di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili autorizzata a titolo sperimentale ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

Il mancato rispetto dei divieti e delle restrizioni di cui al primo comma del presente paragrafo VIII è punito con le sanzioni di cui all'articolo L. 324.-8-1 del codice della sicurezza interna.

Le associazioni il cui scopo statutario comprende la lotta contro le dipendenze e che sono debitamente registrate da almeno cinque anni alla data dei fatti possono esercitare i diritti concessi alle parti civili per i reati di cui al secondo comma del presente paragrafo VIII. Gli stessi diritti possono essere esercitati dalle associazioni di consumatori di cui all'articolo L. 421-1 del codice del consumo e dalle associazioni familiari di cui agli articoli L. 211-1 e L. 211-2 del codice dell'azione sociale e della famiglia.

IX. – L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può, con decisione motivata, richiedere a una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili di rimuovere qualsiasi comunicazione commerciale che inciti direttamente o indirettamente i minori a giocare o che comporti l'incitamento a pratiche di gioco d'azzardo eccessive.

X. – La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili previene il comportamento eccessivo o patologico del gioco d'azzardo, in particolare attraverso la creazione di meccanismi di auto-esclusione e dispositivi di auto-limitazione della spesa e del tempo di gioco, secondo le modalità stabilite con decreto in seno al Consiglio di Stato.

Essa fornisce inoltre al giocatore, in modo permanente e facilmente accessibile, una sintesi dei dati relativi alla sua attività di gioco d'azzardo al fine di controllarla.

XI. – La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili è tenuta a non inviare alcuna comunicazione commerciale a minori o a titolari di account che beneficino di una misura di auto-esclusione applicabile ai giochi che essa gestisce.

XI bis – Le comunicazioni commerciali da parte di una persona che esercita un'influenza commerciale con mezzi elettronici, quale definita all'articolo 1 della legge n. 2023-451 del 9 giugno 2023 per la regolamentazione dell'influenza commerciale e la lotta contro gli abusi degli influencer sui social network, il cui scopo è quello di promuovere, direttamente o indirettamente, l'offerta di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili o la società stessa, sono autorizzate solo su piattaforme online che offrono la possibilità tecnica di escludere dal pubblico di detti contenuti tutti gli utenti di età inferiore ai diciotto anni, qualora tale meccanismo di esclusione sia effettivamente attivato da dette persone.

XI ter. – È vietato a qualsiasi società di giochi con oggetti digitali monetizzabili, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce di concerto con essa, concedere ai giocatori prestati in moneta avente corso legale o in beni digitali, ai sensi dell'articolo L. 54-10-1 del codice monetario e finanziario, ovvero istituire, direttamente o indirettamente, meccanismi che

consentano ai giocatori di concedersi reciprocamente prestiti in moneta avente corso legale o in beni digitali, ai sensi dello stesso articolo L. 54-10-1, al fine di consentire l'acquisto di oggetti digitali monetizzabili.

I servizi di comunicazione pubblica online sui quali le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili offrono giochi con oggetti digitali monetizzabili non possono contenere pubblicità a favore di una società che possa concedere prestiti ai giocatori o consentire prestiti tra giocatori, né alcun collegamento a un sito che propone tale offerta di prestito.

XII. – La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili informa i giocatori dei rischi connessi al gioco d'azzardo eccessivo o patologico mediante un messaggio di avvertimento definito da un decreto del ministro della Salute emesso previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo. Le modalità tecniche di visualizzazione del messaggio sono stabilite dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

XIII. – A. – Le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili sono soggette agli obblighi di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo I e al capo II del titolo VI del libro V del codice monetario e finanziario e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi i regolamenti europei recanti misure restrittive adottati ai sensi degli articoli 75 o 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo 215 per altri scopi.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo controlla il rispetto da parte delle società degli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo XIII.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo valuta i rischi presentati dalle società e i risultati delle azioni intraprese da tali società per combattere le frodi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa può dettare istruzioni al riguardo.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo adatta in modo proporzionato i metodi, l'intensità e la frequenza dei suoi controlli documentali e in loco in funzione dei rischi individuati. Tiene conto delle caratteristiche tecniche dei giochi con oggetti digitali monetizzabili.

Qualsiasi violazione da parte di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili degli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo XIII può dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo L. 561-40 del codice monetario e finanziario, ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del paragrafo I dello stesso articolo L. 561-40.

La Commissione nazionale per le sanzioni di cui all'articolo L. 561-38 del codice monetario e finanziario è informata di eventuali violazioni osservate dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo e, se necessario, impone la sanzione o le sanzioni opportune.

B. – Il presente paragrafo XIII entrerà in vigore diciotto mesi dopo la promulgazione della presente legge.

XIV. – L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo controlla il rispetto da parte delle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili dei rispettivi obblighi legislativi e regolamentari. Combatte contro le offerte illegali di tali giochi, fatta salva la sua azione di lotta contro le offerte illegali di giochi d'azzardo, come le offerte di gioco d'azzardo online. Tiene conto delle caratteristiche tecniche dei giochi con oggetti digitali monetizzabili. Garantisce inoltre il rispetto dell'obiettivo di un funzionamento equilibrato dei diversi tipi di giochi, al fine di evitare la destabilizzazione economica dei diversi settori. Per lo svolgimento dei propri controlli, può basarsi su eventuali segnalazioni di violazione degli obblighi legislativi e regolamentari incombenti sulle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XV. – Il collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo prende le decisioni relative ai giochi con oggetti digitali monetizzabili.

Alle stesse condizioni previste dall'articolo 37 della legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 relativa all'apertura alla concorrenza e alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online, il collegio può delegare il presidente o, in sua assenza o impedimento, un altro dei suoi membri a prendere decisioni individuali rientranti nella sua competenza.

XVI. – Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può raccogliere tutte le informazioni e i documenti necessari in possesso di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili e ascoltare qualsiasi persona che possa contribuire alle sue informazioni.

I funzionari e gli agenti dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo di cui all'articolo 42 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 svolgono indagini amministrative per garantire che le società rispettino i loro obblighi. In tale ambito, possono chiedere alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili qualsiasi informazione o documento utile. Essi hanno accesso, in presenza della persona designata dalla società a tal fine, ai locali utilizzati dalla società per scopi commerciali, esclusa la parte di tali locali utilizzata, se del caso, come abitazione. Essi effettuano tutte le constatazioni e in tale occasione possono ottenere copie di tutti i documenti pertinenti.

Nell'esercizio di tali poteri investigativi, il segreto professionale non può essere loro opposto dalle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili. Le indagini amministrative sono registrate in un verbale.

Al fine di accertare che un gioco con oggetti digitali monetizzabili è offerto da una persona che non ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo I del presente articolo, o che tale offerta è in corso di promozione, tali funzionari e agenti possono anche, senza essere penalmente responsabili:

1. Partecipare sotto un'identità fittizia agli scambi elettronici su un sito di giochi con oggetti digitali monetizzabili, in particolare in una sessione di gioco online. L'uso di un'identità fittizia non incide sulla legittimità delle constatazioni effettuate;

2. Estrarre, acquisire o conservare con tale mezzo gli elementi di prova e i dati relativi alle persone che potrebbero essere i responsabili di tali reati e ai conti bancari utilizzati;

3. Estrarre, trasmettere in risposta a una richiesta espressa, acquisire o conservare contenuti illegali.

A pena di nullità, tali atti non possono avere l'effetto di incitare altri a commettere un reato.

Le condizioni alle quali i funzionari e gli agenti menzionati al presente paragrafo XVI effettuano le constatazioni di cui al punto 1 e gli atti previsti al punto 3 sono specificate con decreto del Consiglio di Stato emesso previa consultazione dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

XVII. – L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può in qualsiasi momento, a seguito di una procedura in contraddittorio, se la società di giochi non adempie ai propri obblighi di legge, in particolare quelli di cui all'articolo 15, paragrafo II, ultimo comma, o al paragrafo II del presente articolo, vietare il proseguimento dell'attività della società di giochi o imporre condizioni da essa stabilite.

XVIII. – Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo dei giochi con oggetti digitali monetizzabili, l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo coopera con le autorità di cui all'articolo 39-1 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010, alle condizioni stabilite nello stesso articolo 39-1.

XIX. – Al fine di controllare il rispetto da parte delle società di giochi dei loro obblighi, il presidente dell'Autorità può, a nome dello Stato, concludere accordi con le autorità di regolamentazione dei giochi d'azzardo di altri Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati parti dell'accordo sullo Spazio

economico europeo, al fine di scambiare i risultati delle analisi e dei controlli effettuati da tali autorità e dall'Autorità stessa per quanto riguarda le società di giochi con oggetti monetizzabili.

XX. – La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo è incaricata dell'imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo XXII del presente articolo nei confronti di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XXI. – A. – Fatto salvo l'articolo L. 561-38 del codice monetario e finanziario, la commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può comminare sanzioni nei confronti di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili alle condizioni di cui all'articolo 43 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010.

B. – Fatte salve le competenze della Commissione nazionale per le sanzioni di cui all'articolo L. 561-38 del codice monetario e finanziario, il collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può decidere di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili che non ha rispettato o non rispetta i suoi obblighi legislativi o regolamentari o che ha ignorato o sta ignorando un'istruzione ad essa indirizzata. Esso notifica le obiezioni agli interessati e rinvia la questione alla commissione per le sanzioni.

B bis. – Prima di tale notifica, qualora una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili non adempia ai propri obblighi di legge o non rispetti un'istruzione ad essa indirizzata, il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può ricordarle i suoi obblighi di legge o, se l'inadempimento osservato può essere sanato, emettere un avviso di costituzione in mora che le impone di conformarsi entro un termine stabilito dal presidente. Tale limite di tempo può essere fissato a ventiquattr'ore in caso di emergenza. Se necessario, il presidente chiuderà la procedura di costituzione in mora. Il presidente può chiedere al collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo di rendere pubblico l'avviso di costituzione in mora. In tal caso, la decisione di chiudere il procedimento di costituzione in mora è pubblicata allo stesso modo.

C. – La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può, prima di irrogare le sanzioni previste al paragrafo XXII del presente articolo, ascoltare qualsiasi persona la cui audizione ritenga utile. Le condizioni per la divulgazione a terzi di un documento che comporta la riservatezza commerciale sono definite con decreto del Consiglio di Stato.

XXII. – A. – La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può imporre alle società di giochi con oggetti digitali

monetizzabili, a seconda della gravità della violazione, una delle seguenti sanzioni:

1. Un avvertimento;
2. La sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, della gestione del gioco;
3. Il divieto, per un massimo di tre anni, della gestione del gioco o di tutti i giochi in questione;
4. Il divieto, per un periodo massimo di tre anni, per l'operatore di esercitare l'attività di gestione di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

B. – Il paragrafo V dell'articolo 43 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 è applicabile alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili e alle loro attività di gestione di giochi.

C. – Qualora una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili fornisca informazioni inesatte, rifiuti di fornire le informazioni richieste o ostacoli le indagini svolte dai funzionari o dagli agenti autorizzati ai sensi del paragrafo XVI del presente articolo, la commissione per le sanzioni può infliggere un'ammenda fino a 100 000 EUR.

D. – Il paragrafo X dell'articolo 43 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 è applicabile alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili soggette alle sanzioni di cui alle lettere A e B del presente paragrafo XXII.

XXIII. – L'articolo 44 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 si applica alle sanzioni che possono essere imposte ai sensi del paragrafo XXII del presente articolo alle società che gestiscono giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XXIV. – Le sanzioni di cui all'articolo 56 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 sono applicabili alle persone fisiche e giuridiche che offrono o propongono al pubblico un'offerta di giochi con oggetti digitali monetizzabili senza aver prima depositato la dichiarazione di cui al paragrafo I del presente articolo.

Chiunque pubblicizzi, con qualsiasi mezzo, un sito che offre al pubblico giochi con oggetti digitali monetizzabili illegali è passibile di una multa di 100 000 EUR. Il tribunale può aumentare l'importo dell'ammenda a quattro volte l'importo delle spese pubblicitarie sostenute per l'attività illegale.

XXV. – Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo emette nei confronti della persona la cui offerta di giochi online con oggetti digitali monetizzabili è accessibile sul territorio francese e che non si è dichiarata, o della persona che pubblicizza un'offerta di giochi online con oggetti digitali monetizzabili proposta da una persona che non si è dichiarata, una diffida a cessare tale attività. Tale diffida, che può essere notificata con qualsiasi mezzo atto a stabilire la data di ricevimento, fa riferimento alle disposizioni della presente legge e invita il destinatario a presentare le sue osservazioni entro un termine di cinque giorni.

Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo invia alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo I, punto 2, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, una copia delle diffide inviate alle persone di cui al primo comma del presente paragrafo XXV. Egli ordina a queste stesse persone di prendere tutte le misure per impedire l'accesso a questi contenuti illegali e le invita a presentare le loro osservazioni entro cinque giorni. Copie delle diffide e delle ingiunzioni sono inviate loro con qualsiasi mezzo atto a stabilire la data di ricevimento.

Alla scadenza di tutti i termini indicati nei primi due commi del presente paragrafo XXV, il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo provvede a notificare alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo I, punto 1, della citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, nonché a qualsiasi persona che gestisce un motore di ricerca o un elenco, gli indirizzi elettronici delle interfacce online il cui contenuto è illegale e ordina loro di adottare tutte le misure appropriate per impedirne l'accesso o per interrompere il loro riferimento, entro un termine da lui stabilito e che non può essere inferiore a cinque giorni.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma del presente paragrafo XXV, per interfaccia online si intende qualsiasi software, compreso un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto e che consenta agli utenti finali di accedere ai prodotti o servizi che offre.

L'inosservanza delle misure ordinate ai sensi del terzo comma del presente paragrafo XXV è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004. Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può anche essere contattato dal pubblico ministero e da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia interesse a proporre un'azione, in modo da poter esercitare i poteri che gli sono stati conferiti ai sensi del presente articolo.

PERMETTERE ALLO STATO DI ANALIZZARE IN MODO PIÙ EFFICACE LO SVILUPPO DEI MERCATI DIGITALI

Articolo 16

Il paragrafo I dell'articolo 36 della legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021 relativa alla regolamentazione e alla protezione dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale è così modificato:

1. Le ultime quattro frasi del quinto comma sono soppresse;
2. Il penultimo comma è così modificato:

a) La prima frase è completata dalle parole: ", in particolare a fini di ricerca che contribuisce all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)";

b) Dopo la stessa prima frase è inserita una nuova frase che recita: " Ha accesso ai dati dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi alle condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 12, del medesimo regolamento, nonché l'accesso agli stessi dati quando sono memorizzati sui terminali mobili, con l'assistenza dei fornitori di sistemi operativi.";

2. bis Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente comma:

" Nell'ambito delle sue attività di sperimentazione e di ricerca pubblica di cui al quinto e sesto comma, il servizio di cui al primo comma agisce in qualità di titolare del trattamento, ai sensi della legge n. 78.-17 del 6 gennaio 1978 sul trattamento dei dati, sugli archivi di dati e sulle libertà individuali e può attuare metodi proporzionati di raccolta automatizzata di dati accessibili al pubblico, anche quando l'accesso a tali dati richiede la connessione a un account, nel rispetto dei diritti dei beneficiari del servizio in questione e preservando la sicurezza dei servizi degli operatori di cui al primo comma del presente paragrafo I. Ai fini di tale raccolta, i gestori di piattaforme di cui allo stesso primo comma, i partner di tali piattaforme e i loro subappaltatori, così come i fornitori di sistemi operativi che consentono il funzionamento di qualsiasi applicazione di tali operatori e i fornitori di sistemi generativi di intelligenza artificiale non possono opporre al servizio menzionato nel suddetto primo comma né un rifiuto dell'accesso alle interfacce di programmazione che hanno sviluppato e reso accessibili a terzi, né limitazioni all'estrazione da banche dati

accessibili al pubblico o limitazioni derivanti dalle condizioni generali d'uso o dalle licenze per i loro servizi o le loro applicazioni che mettono i dati in questione a disposizione del pubblico. Detto servizio applica metodi di raccolta dei dati strettamente necessari e proporzionati, che sono specificati con decreto del Consiglio di Stato emesso previo parere pubblico motivato della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà. I dati raccolti nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui al quinto comma sono distrutti al termine dei lavori e non oltre nove mesi dalla loro raccolta. I dati raccolti nell'ambito delle attività di ricerca pubblica di cui al sesto comma sono distrutti al termine dei lavori e non oltre cinque anni dalla loro raccolta.";

3. Nell'ultimo comma, la parola: "penultimo" è sostituita da: "sesto".

TITOLO VIII

ADATTAMENTI DEL DIRITTO NAZIONALE

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 36

I. – *(non modificato)*

I bis (nuovo). – Il paragrafo I dell'articolo 6-8 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale entra in vigore un anno dopo la data di entrata in vigore di cui al paragrafo I dell'articolo 7 della legge n. 2023-566 del 7 luglio 2023 per l'istituzione di una maggioranza digitale e la lotta contro l'odio online.

I ter *(nuovo)*. – Il paragrafo III bis dell'articolo 6 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

II. — *(Soppresso)*

III. – Gli articoli 7 bis, 8, 9 e 10 e il paragrafo I bis dell'articolo 10 bis della presente legge si applicano fino al 15 febbraio 2027.

IV. – *(Soppresso)*

V. – *(Non modificato)*

VI. — *(Soppresso)*

VII. – *(Non modificato)*

VIII *(nuovo)*. – Con effetto dall'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge organica n. del , relativa all'apertura, all'ammodernamento e alla responsabilità della magistratura, l'articolo L. 453-1 del codice dell'organizzazione giudiziaria, nella versione risultante dall'articolo 20 della presente legge, è così formulato:

" II. – Tale controllo è esercitato, in piena indipendenza, da un'autorità composta da un consigliere o da un presidente di camera presso la Cour de cassation o da un avvocato generale o da un primo avvocato generale presso la Cour de cassation, eletti dall'assemblea dei magistrati di terzo grado del tribunale, esclusi gli uditori giudiziari, i consiglieri referendari e gli avvocati generali referendari, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta."